

## Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 12 marzo 2026, n. 2022 - Neri, pres.; Tagliasacchi, est. - Fallimento Co.Rsea - Consorzio Rifiuti Speciali e Assimilabili (avv. Antonini) c. Provincia di Vicenza (avv. Balzani) ed a.

### Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità della curatela per la gestione post-operativa di discarica.

*Gli obblighi di gestione post-operativa, messa in sicurezza e ripristino ambientale di una discarica già facente capo a una società fallita gravano sulla curatela fallimentare, la quale assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure al momento della dichiarazione di fallimento. Tale responsabilità di diritto pubblico non viene meno in forza della rinuncia alla liquidazione del bene ai sensi dell'art. 104 ter l.f. (cosiddetta derelizione), trattandosi di un atto di natura meramente privatistica inidoneo a dismettere gli oneri ambientali volti al recupero materiale del sito e alla prevenzione di pericoli per l'incolumità pubblica. Ne consegue che la curatela, in quanto custode della fonte di potenziale inquinamento, è legittima destinataria delle ordinanze sindacali e provinciali di asporto del percolato e messa in sicurezza, a prescindere dall'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa o dall'imputabilità soggettiva della contaminazione alla procedura medesima (1).*

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 3, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 12 marzo 2026, n. 2005 - Neri, pres.; Loria, est. - (Omissis) (avv.ti Bini e Ramadori) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli e Rizzardi) ed a.

### Ambiente - Ordine di bonifica di siti contaminati per il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) causate da una discarica - Responsabile dell'inquinamento - Legittimazione passiva.

*In materia di bonifica di siti contaminati, ai fini dell'individuazione del responsabile dell'inquinamento ex artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006, la legittimazione passiva può essere correttamente ascritta alla persona fisica che abbia ricoperto plurimi ruoli apicali (amministratore, liquidatore, socio di maggioranza) nelle società che hanno gestito il sito, anche in presenza di intervenuta cancellazione delle stesse dal registro delle imprese. Il principio "chi inquina paga" deve essere interpretato in senso sostanziale per evitare elusioni della responsabilità ambientale attraverso un uso distorto dello schema societario; ne consegue che è ammesso il superamento dello schermo della personalità giuridica (piercing the corporate veil) qualora sussista una commistione tra il ruolo storico di gestore e l'attuale qualità di proprietario del sito. L'amministrazione non è tenuta a una probatio diabolica del nesso causale, potendo fondare la responsabilità su una causalità adeguata desunta dal ruolo continuativo del soggetto nella gestione delle aree inquinate (1).*

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. IV 5 marzo 2025, n. 1882, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cons. Stato, Sez. VI 27 febbraio 2026, n. 1572 - Simonetti, pres.; Satullo, est. - Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti Fadanelli, Purrello, Roilo, Ambach) c. Fintecna S.p.a. (avv.ti Frisina, Mercurio) ed a.

### Ambiente - Inquinamento storico - Area utilizzata in passato dapprima per la produzione e poi per la lavorazione dell'alluminio - Bonifica del sito contaminato

*Il trasferimento dei patrimoni delle società in liquidazione coatta amministrativa già controllate dall'EFIM a favore di Fintecna S.p.a. (o società da questa controllate), ai sensi dell'art. 1, comma 488, legge n. 296/2006, configura una successione a titolo universale. Tale natura è comprovata dal subentro della società cessionaria nella totalità dei rapporti attivi e passivi e dalla contestuale estinzione del soggetto trasferente. Ne consegue che la società cessionaria assume la qualifica di "inquinatore" e la relativa responsabilità per la bonifica, a nulla rilevando che l'obbligazione ambientale non sia stata inserita nella perizia di stima o nella situazione patrimoniale di riferimento, aventi finalità meramente finanziarie e ricognitive. Il regime*

*di separazione patrimoniale previsto dal comma 491 della medesima legge non inficia il carattere universale della successione, operando in modo analogo al beneficio d'inventario. In ambito ambientale, il nesso di causalità tra condotta ed inquinamento è accertato secondo il criterio civilistico della "probabilità prevalente" (o "più probabile che non"), mentre l'assunzione volontaria della bonifica da parte di terzi o proprietari non responsabili non elide l'obbligo del responsabile di porre rimedio alla contaminazione (1).*

(1) Sulla successione a titolo universale in caso di trasferimento dei patrimoni delle società in liquidazione coatta amministrativa ad altra società v., tra le altre, Cons. Stato, Ad plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro it.*, 2019, 12, II, 637; Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2022, n. 217, in *Foro amm.*, 2022, 1, 37; Cons. Stato, Sez. IV 8 febbraio 2023, n. 1397, *ivi*, 2023, 2, II, 183; Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2025, n. 6137, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it). In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause v., tra le tante, Cass. Sez. III Civ. 7 novembre 2024, n. 28722, in *DeJure*; sull'applicazione del criterio del "più probabile che non" in materia di danno ambientale v. la recente sentenza Cons. Stato, Sez. IV 10 marzo 2025, n. 1969, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it); v. anche Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2022, n. 217, *ivi*.

\*

Cons. Stato, Sez. IV 24 febbraio 2026, n. 1487 - Lopilato, pres.; Fratamico, est. - Impresa Costruzioni Edili Bee Briccio s.r.l. (avv. Ruffo) c. Comune di San Martino Buon Albergo (avv. Baciga) ed a.

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità sussidiaria del proprietario per inquinamento e abbandono rifiuti - Condizioni.**

*In materia ambientale, la responsabilità per l'abbandono di rifiuti e la contaminazione di un sito è imputabile, oltre che all'autore materiale, anche al proprietario-locatore che abbia omissso i minimi obblighi di cura, custodia e vigilanza sul bene. La colpa del proprietario si configura qualora egli mantenga un atteggiamento passivo e negligente, omettendo di attivarsi per il ripristino dei luoghi nonostante la conoscenza degli abusi commessi dal conduttore o opponendosi ai provvedimenti di salvaguardia ambientale. In tali casi, il principio comunitario "chi inquina paga" trova piena applicazione, essendo l'incuria nella gestione del bene fonte di corresponsabilità. L'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, conseguente all'inottemperanza di precedenti ordini, non fa venir meno la legittimità dell'ingiunzione di rimozione dei rifiuti verso il proprietario negligente, stante l'autonomia della tutela ambientale rispetto alla titolarità dominicale. È inoltre legittima la competenza del Comune ad ordinare la bonifica in presenza di una commistione tra abbandono di rifiuti e inquinamento del suolo, agendo anche quale delegato della Provincia per garantire la tempestività dell'intervento ().*

(1) Sul punto v. i precedenti T.A.R. Veneto, Sez. II 4 giugno 2010, n. 2389, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/> e del Cons. Stato, Sez. II 13 giugno 2019, n. 3962, *ivi*.

\*

Cons. Stato, Sez. VI 17 febbraio 2026, n. 1228 - De Felice, pres.; Vitale, est. - Livio Grassi (avv.ti Watson Cheyne, Gregis e Ghisalberti) c. Regione Lombardia (avv. Gatto).

### **Caccia - Revoca dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso all'interno di un fondo qualificato come chiuso e a circa dieci metri da un immobile adibito ad abitazione.**

*Ai fini del divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 157 del 1992, la qualifica di "fondo chiuso" discende esclusivamente dalla sussistenza oggettiva di una chiusura materiale (muro, rete metallica o altra effettiva delimitazione di altezza non inferiore a metri 1,20) idonea a impedire l'accesso ai terzi. La disciplina distingue il piano sostanziale della tutela della proprietà da quello amministrativo-procedurale: pertanto, gli obblighi di notificazione alla Regione e di apposizione della tabellazione hanno una funzione meramente ricognitiva e di pubblicità e non rivestono natura costitutiva del divieto, il quale opera immediatamente in virtù della sola recinzione fisica. Parimenti, la deroga alla distanza minima di cento metri degli appostamenti fissi dalle abitazioni non è applicabile qualora l'immobile limitrofo, pur se utilizzato come supporto all'attività venatoria, presenti caratteristiche strutturali tipicamente abitative, difettando il requisito della destinazione esclusiva richiesto dalla normativa regionale per i fabbricati rurali (1).*

(1) Sul punto v. Cass. Sez. I Civ. 12 gennaio 1999, n. 249, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 56.

\*

Cons. Stato, Sez. II 16 febbraio 2026, n. 1189 - Contessa, pres.; Ponte, est. - (*Omissis*) (avv. Bececco) c. Comune di (*Omissis*) (avv. De Angelis).

**Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione, trattamento e smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi - Materie prime ancora utilizzabili e valorizzabili economicamente - Illegittimità dell'ordinanza.**

*È illegittima l'ordinanza sindacale di rimozione che qualifichi come rifiuti materiali che, per caratteristiche intrinseche e destinazione, risultino ancora funzionali al ciclo produttivo e dotati di un valore economico assimilabile a quello delle materie prime. Ai fini della legittimità del provvedimento, l'Amministrazione è tenuta a svolgere un'adeguata istruttoria che tenga conto degli accertamenti fattuali compiuti in sede penale, i quali, pur non vincolando la qualificazione giuridica amministrativa, forniscono elementi decisivi sull'assenza di responsabilità del detentore e sulla natura dei beni. Inoltre, in ossequio al principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti ex art. 179, d.lgs. n. 152/2006, l'ordine di smaltimento in discarica deve essere considerato un'extrema ratio, dovendo l'autorità verificare prioritariamente la possibilità di recupero o riutilizzo dei materiali. La responsabilità per l'abbandono non può essere ascritta al soggetto che abbia acquisito il compendio immobiliare in unum senza porre in essere alcuna attività di movimentazione dei materiali ivi rinvenuti (1).*

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. IV 20 giugno 2024, n. 5511, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cons. Stato, Sez. IV 11 febbraio 2026, n. 1099 - Carbone, pres.; Monteferrante, est. - Neoen Renewables Italia S.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani, Montella, Mellone) c. Comune di Cura Carpignano (avv.ti De Marini, Savorelli) ed a.

**Ambiente - Sviluppo sostenibile - Aree idonee per impianti da fonti rinnovabili - Autonomia e natura residuale delle aree idonee ex art. 20, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021.**

*In materia di installazione di impianti da fonti rinnovabili, la fattispecie di idoneità prevista dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater) del d.lgs. n. 199/2021 possiede natura autonoma e residuale rispetto alle ipotesi speciali tipizzate nelle precedenti lettere da a) a c-ter). L'inciso "fatto salvo quanto previsto" deve essere interpretato in chiave di specialità e non come imposizione di requisiti cumulativi: la lett. c-quater) introduce infatti una clausola di chiusura volta ad ampliare il novero delle aree idonee nel regime transitorio. Pertanto, ai fini della qualificazione di un'area come idonea, è sufficiente che essa risulti priva di vincoli paesaggistici e posta oltre le fasce di rispetto (500 metri per il fotovoltaico), senza che debba concorrere il rispetto dei criteri di prossimità a zone produttive o infrastrutturali previsti dalla precedente lett. c-ter). Tale esegesi, conforme ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e di semplificazione, impedisce interpretazioni restrittive che vanificherebbero la ratio espansiva della normativa nazionale ed euorunitaria. Risulta, di conseguenza, illegittimo il provvedimento comunale di autotutela che inibisce un intervento basandosi sull'erroneo presupposto della necessaria applicazione cumulativa delle diverse classi di idoneità (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.